

Regolamento del Comitato Pari Opportunità dell'Ordine degli Avvocati di Nuoro

1. Costituzione.

E' costituito, ai sensi del 4 c. art. 25 Legge 247/2012, il Comitato per le Pari Opportunità dell'Ordine degli Avvocati di Nuoro, al fine di:

- promuovere le politiche di pari opportunità nell'accesso, nella formazione e qualificazione professionale;
- prevenire, contrastare e rimuovere i comportamenti discriminatori sul genere e su ogni ostacolo che limiti di diritto e di fatto la parità e l'uguaglianza nello svolgimento della professione forense;
- sovrintendere e vigilare sulla corretta applicazione dei principi e delle disposizioni di cui alla Legge 247/2012;

Il Comitato ha la propria sede presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nuoro.

2. Composizione.

Il Comitato, eletto ai sensi del successivo art. 9, è composto da n. 5 Avvocati, iscritti all'Albo degli Avvocati di Nuoro di cui uno designato anche al suo interno dal Consiglio dell'Ordine entro 30 giorni dalla proclamazione degli eletti di cui al medesimo art. 9. Il Comitato dura in carica 4 anni, e l'elezione dei suoi componenti elettivi, ove possibile, si terrà contestualmente a quella del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nuoro.

Il Comitato uscente resta in ogni caso in carica per il disbrigo degli affari correnti fino all'insediamento del nuovo Comitato.

Al suo interno il Comitato elegge il Presidente e il Segretario.

3. Funzioni.

Il Comitato propone, anche tramite il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, interventi volti ad assicurare una reale parità tra uomo e donna e tra tutti gli iscritti agli albi e registri dell'Ordine degli Avvocati di Nuoro.

A tal fine il Comitato svolge esemplificativamente i seguenti compiti:

- a) attività di ricerca, analisi e monitoraggio delle condizioni degli Avvocati e dei Praticanti che operano in condizioni soggettive od oggettive di disparità.
 - b) diffonde le informazioni sulle iniziative intraprese anche mediante pubblicazione sul sito web del Consiglio dell'Ordine nella pagina dedicata al CPO.
 - c) elabora proposte atte a creare e favorire effettive condizioni di pari opportunità per tutti anche nell'accesso e nella crescita dell'attività professionale;
 - d) propone al Consiglio dell'Ordine iniziative previste dalle leggi vigenti;
 - e) elabora codici di comportamento diretti a specificare regole di condotta conformi al principio di parità e ad individuare manifestazioni di discriminazione anche indirette;
 - f) promuove iniziative e confronti tra gli Avvocati, i Praticanti e gli operatori del diritto sulle pari opportunità;
 - g) richiede l'inserimento nella formazione professionale di moduli atti a diffondere e valorizzare le differenze di genere ed il diritto antidiscriminatorio;
 - h) individua forme di sostegno ed iniziative volte a promuovere la crescita professionale degli Avvocati e dei Praticanti operanti in situazioni soggettive od oggettive di disparità e la loro rappresentanza negli organi istituzionali ed associativi anche tramite l'attuazione delle leggi e dei regolamenti che disciplinano l'ordinamento professionale.
- Il Comitato cura di compiere direttamente, anche attraverso pareri consultivi espressi dal Consiglio dell'Ordine e/o dalle Sue Commissioni, ogni attività utile a favorire e diffondere la cultura della parità ed uguaglianza anche rappresentativa in attuazione dei principi di cui alla Legge 247/2012, a valorizzare le differenze, prevenire e contrastare comportamenti discriminatori.

Per la realizzazione degli scopi prefissati il Comitato collabora con gli altri Comitati P.O. di Ordini interregionali, nazionali e sovranazionali, anche partecipando a Reti già costituite e/o costituende di nuove, interloquisce con i Comitati di altri Ordini Professionali, Enti locali, di Università, i Consiglieri di Parità e con tutti gli organismi pubblici e privati di parità.

Il Comitato, con propria delibera, può istituire e promuovere la costituzione, anche in ambito della rete territoriale qualora



ne facesse parte, uno "sportello" volto a fornire, gratuitamente, agli iscritti agli Albi e al Registro dei Praticanti, informazioni e orientamenti in materia di pari opportunità e tutela antidiscriminatoria.

4. Funzioni del Presidente e del Segretario.

Il Presidente:

- rappresenta il Comitato;
- convoca e presiede il Comitato, con cadenza almeno trimestrale, ovvero su richiesta scritta di uno dei componenti;
- stila l'ordine del giorno della riunione sulla scorta degli argomenti anche individuati e/o proposti da singoli componenti.

Il Segretario:

- redige il verbale delle riunioni ed è responsabile della esecuzione delle delibere;
- sostituisce il Presidente in caso di suo impedimento con uguali poteri rappresentativi.

In caso di impedimento le sue funzioni verranno svolte dal Componente più anziano.

L'attività del Comitato viene svolta fruendo degli Uffici e dei collaboratori del Consiglio dell'Ordine per le usuali attività di Segreteria;

In ipotesi di impedimento del Presidente o del Segretario le loro funzioni vengono assunte da altro componente a tal fine nominato per quella singola adunanza dai presenti.

5. Organizzazione interna del Comitato.

Il Comitato si riunisce -anche attraverso sistemi telematici - almeno una volta ogni tre mesi.

Delle riunioni, a cura del segretario, viene redatto verbale in forma riassuntiva.

La riunione è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei componenti.

Le delibere sono approvate con il voto della maggioranza dei partecipanti. Non sono ammesse deleghe e in caso di parità prevale il voto del Presidente.

6. Incompatibilità, decadenza, dimissioni e cessazione.

In caso di impedimento assoluto e permanente, dimissioni, decadenza, assenza ingiustificata a oltre tre riunioni consecutive di uno dei componenti, il Comitato delibera la sua sostituzione con il primo dei non eletti alle ultime elezioni.

Nell'ipotesi di dimissioni o impedimento assoluto o permanente del componente nominato dal Consiglio dell'Ordine, quest'ultimo dovrà sostituirlo entro il termine perentorio di un mese dal verificarsi dell'evento, decorso il quale subentrerà il primo dei non eletti al CPO.

Ogni componente del Comitato decade: 1. in caso di cancellazione dall'Albo degli Avvocati di Nuoro, in caso di sospensione dall'esercizio professionale, in seguito all'applicazione di una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell'avvertimento; 2. per assenza ingiustificata, come tale accertato dal Comitato, almeno a tre riunioni consecutive, è causa di giustificazione l'assenza determinata e collegata all'assolvimento degli obblighi familiari per maternità, puerperio, attività di cura.

L'intero Comitato decade e si procedere a nuove elezioni da tenersi nel termine di sessanta giorni se cessa dalla carica, per qualsiasi motivo la metà dei suoi componenti.

7. Diritto di informazione.

Il Comitato può richiedere in qualsiasi momento alle competenti Autorità consultazioni, audizioni, informazioni preventive, su materie e temi a tutela delle pari opportunità, nonché acquisire documenti su materie attinenti le sue funzioni.

8. Strumenti e Risorse

Per garantire al Comitato le risorse per lo svolgimento delle proprie funzioni, il Consiglio dell'Ordine dispone:

- che i propri Uffici prestino la propria collaborazione;
- che le delibere del Comitato vengano pubblicate sul sito internet istituzionale;
- che nel bilancio del Consiglio sia previsto apposito capitolo di stanziamento a favore dell'attività del Comitato finalizzato a promuovere azioni positive, iniziative, eventi, indagini e ricerche



- che qualsiasi risorsa e/o fondo di natura pubblica o privata di cui il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati risulti beneficiario su iniziative e progetti del Comitato pari Opportunità sia destinata con vincolo funzionale per la realizzazione degli stessi, in aumento a quanto già stanziato;
- quant'altro necessario per garantire la corretta attività del Comitato.

9. Elezioni dei Componenti del Comitato, designazione, proclamazione.

9.1– Le elezioni dei Componenti del Comitato si tengono ogni quattro anni e possono svolgersi, ove risulti opportuno, in concomitanza a quelle del COA.

9.2– I Componenti del CPO non possono venire eletti per più di due mandati consecutivi ma dei mandati di durata inferiore ai due anni non si tiene conto ai fini del rispetto di tale divieto.

9.3– Hanno diritto di voto tutti gli Avvocati iscritti all'Albo, negli Elenchi e Sezioni Speciali degli Avvocati di Nuoro, alla data di scadenza del deposito delle candidature, ad esclusione di quelli che, per qualsiasi ragione, risultino sospesi dall'esercizio della professione.

9.4– Sono eleggibili gli Iscritti che hanno diritto di voto e che non abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell'avvertimento.

9.5– Le candidature devono essere depositate, anche a mezzo PEC, con atto sottoscritto dai candidati nella Segreteria del Consiglio dell'Ordine, almeno 14 giorni prima della data prevista per le elezioni.

9.6– Le elezioni del Comitato devono essere indette dal Presidente del Consiglio dell'Ordine almeno 30 giorni prima della scadenza del mandato.

9.7– Le elezioni si svolgono in unico turno e sono disciplinate, per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, dalle disposizioni normative vigenti in materia di elezioni del Consiglio dell'Ordine.

9.8– Scaduto il termine per la presentazione delle candidature verrà costituita la commissione elettorale i cui componenti saranno designati dal Presidente del COA e della quale, in ogni caso, non potranno far parte soggetti candidati.

In caso di coincidenza tra le elezioni del Comitato pari opportunità e quelle per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine i componenti della commissione elettorale potranno essere, salva diversa determinazione del Presidente del COA e tenuto conto delle ragioni di incompatibilità, i medesimi che compongono il seggio elettorale relativo alle elezioni dei componenti del Consiglio dell'Ordine.

9.9– Il voto di preferenza è espresso a mezzo di schede timbrate e vistate da un componente del seggio elettorale o dal Presidente.

Gli elettori possono esprimere voti di preferenza in numero non superiore ai due terzi – arrotondato per difetto – a quello dei componenti da eleggere (che nel caso di specie, tenuto conto della designazione di un componente ad opera del COA, deve intendersi pari a 4, con la conseguente possibilità di esprimere massimo 2 preferenze), nel rispetto dell'equilibrio di genere.

Lo scrutinio deve seguire immediatamente la chiusura delle operazioni elettorali ed al termine il Presidente del seggio proclama eletti coloro i quali hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti risulta eletto il Candidato con maggiore anzianità di iscrizione all'Albo e tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, quello maggiore di età.

9.10– Contro i risultati delle elezioni per il rinnovo del Comitato ciascun Avvocato iscritto agli Albi può proporre reclamo al Consiglio dell'Ordine entro dieci giorni dalla proclamazione. Il Consiglio decide in via amministrativa con delibera soggetta a ricorso giurisdizionale.

La presentazione del reclamo non sospende l'insediamento del nuovo Comitato.

10. Prima convocazione.

Il Comitato eletto viene convocato dal Presidente del COA trenta giorni dalla proclamazione degli eletti e nella prima seduta vengono eletti i propri organi ai sensi dell'art. 2.

Il Consiglio dell'Ordine deve designare il componente di cui all'art. 2 entro il medesimo termine di trenta giorni dalla proclamazione degli eletti, onde consentire allo stesso di partecipare già alla prima adunanza.



11. Modifiche del Regolamento.

Le modifiche al presente Regolamento sono deliberate dal Comitato con la maggioranza dei due terzi dei componenti e sono sottoposte, unitamente ad una relazione illustrativa, all'approvazione del Consiglio dell'Ordine, che dovrà pronunciarsi entro i trenta giorni successivi. In mancanza le modifiche si intenderanno approvate.

12. Entrata in vigore.

Il presente regolamento entra in vigore dalla data della delibera di approvazione da parte del Consiglio dell'Ordine, in attuazione dell'art. 25 4° c. L. 247/2012 e copia dello stesso verrà resa pubblica e comunicata a tutti gli iscritti.

Approvato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nuoro con delibera n. 31 del 06.12.2022.

Il Presidente

Avv. Gianni Pinna



Il Segretario

Avv. Antonio Falchi

